



COMUNE DI CINQUEFRONDI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DELLA CASA DELLA CULTURA

Approvato con delibera C.C. n. 3 del 10/03/2020

COSTITUZIONE E FINI DELLA CASA DELLA CULTURA

Titolo I

Principi generali

Art.1

Denominazione e sede

1.La Casa della Cultura, istituita dal Comune Cinquefrondi, ha sede nel prestigioso palazzo in stile liberty realizzato dal famoso ingegnere reggino Pietro De Nava che ha servito per un novantennio la Casa della municipalità cinquefrondese, segnando l'identità della città, e sito in Cinquefrondi Corso Garibaldi, 98, espone beni di varia natura e tipologia, entrati a far parte del patrimonio di pertinenza comunale.

2.La Casa della Cultura di Cinquefrondi, è una struttura polifunzionale inaugurata, proprio nell'anno del centenario dell'originario battesimo pubblico del prestigioso edificio, di cui al comma precedente.

3.La Casa della Cultura, concepita al fine di conseguire la conoscenza, tutela e valorizzazione ed uso dell'intero patrimonio culturale della nostra cittadina, quale risorsa per lo sviluppo complessivo della nostra comunità, acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone patrimoni per finalità di educazione e di studio, destinata alla pubblica fruizione, ed espleta un servizio pubblico.

4. La Casa della Cultura ospita al suo interno il seguente patrimonio culturale.

- 1) **Fondo Musicale** Carlo Creazzo
- 2) **Fondo archivistico** Pasquale Creazzo
- 3) **Fondo Fotografico** Raffaele e Tullio Tropeano
- 4) **Collezione archeologica**

5 Nuove collezioni possono essere istituite attraverso la raccolta e l'acquisizione di materiali di interesse storico, archeologico, naturalistico ed artistico disponibili nel territorio.

Art. 2

Finalità e funzioni della Casa della Cultura

1.La Casa della Cultura si propone di conservare e preservare il patrimonio culturale, rendere fruibili quei manufatti, opere, elementi, ecc, espressione del passato cinquefrondese e della sua storia, affinché si inneschino processi di ricostruzione ed elaborazione culturale che portino soprattutto nelle nuove generazioni, ad identificare i processi storico- culturali che hanno determinato le condizioni attuali ed i possibili sviluppi futuri nonché far conoscere l'identità storica, culturale, economica e sociale cinquefrondese, a tutti coloro che, per ragioni diverse si troveranno a visitare la nostra ridente cittadina.

2. Inoltre concorre a rendere effettivo il diritto alla cultura e allo studio, anche in collegamento con le strutture culturali di educazione permanente e con gli organi collegiali della scuola, con cui attua interventi formativi integrati.

3. Con autonomia tecnico-scientifica e di progettazione culturale, la Casa della Cultura persegue le seguenti finalità generali:

- a) la tutela del patrimonio culturale, promuovendo la difesa e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali nel territorio di propria competenza, in accordo ed in collaborazione con le soprintendenze di settore, mediante azioni di segnalazione alle stesse e di collaborazione al recupero di tale patrimonio, anche con il coinvolgimento degli altri enti e associazioni esistenti nel territorio;
- b) la tutela del patrimonio culturale conservato ed esposto, anche mediante la realizzazione di programmi di inventariazione, catalogazione, documentazione grafica e fotografica, restauro, in accordo ed in collaborazione con le soprintendenze di settore;
- c) la valorizzazione e la promozione dello stesso patrimonio, favorendone la fruizione da parte del pubblico con allestimenti delle collezioni, attraverso l'attivazione di progetti di studio scientifico, impegnandosi a diffondere i risultati della propria attività con pubblicazioni, mostre ed altro;
- d) la programmazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività culturali, didattiche ed educative legate al patrimonio culturale conservato e del territorio, adottando iniziative di promozione culturale ed educazione permanente secondo specifiche modalità didattiche e attività di laboratorio, privilegiando il rapporto con il pubblico dei giovani, offrendo servizi e attività diversamente configurati e finalizzati a promuovere il senso di appartenenza e l'uso

consapevole del territorio, attraverso l'educazione alla conoscenza e al rispetto del patrimonio culturale;

- e) l'allestimento espositivo delle collezioni, anche in sottosistemi tematici e di competenza territoriale, al fine di rendere accessibile al pubblico il patrimonio secondo un ordinamento didascalico e in funzione degli spazi e compatibilmente con l'esigenza di sicurezza e conservazione;
 - f) la promozione e la realizzazione di esposizioni temporanee tematiche sia all'interno della Casa della Cultura, che in altri locali individuati di volta in volta, sia con materiali propri, che con materiali di terzi;
 - g) il rapporto con Istituzioni scientifiche e culturali, quali l'università, le soprintendenze o altro, per promuovere lo studio e la ricerca sul patrimonio fruibile e più in generale sul patrimonio culturale del territorio;
 - h) il rapporto con le associazioni culturali locali, con le scuole, con la collettività e con il territorio al fine di promuovere e divulgare la conoscenza, la sensibilità e la valorizzazione del patrimonio culturale;
 - i) la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa di carattere culturale, scientifico, sociale e turistico, allo scopo di favorire al massimo la fruizione e la conoscenza del patrimonio culturale da parte dei cittadini e di tutti i potenziali utenti della Casa della cultura;
 - j) la promozione di corsi di formazione inerenti le specificità.
4. Sono finalità specifiche della Casa della Cultura:
- a) la collaborazione con le Soprintendenze territoriali e con la Direzione Regionale " Musei Calabria", con tutti gli Enti territoriali e tutti i soggetti attivi pubblici e privati (archivi, biblioteche, istituti e luoghi di cultura, Musei) per eventuali segnalazioni e attività di supporto alla ricerca, conoscenza, tutela, valorizzazione del patrimonio archeologico, storico artistico, monumentale e paesaggistico della città, partecipando a progetti di salvaguardia dei beni culturali presenti sul territorio, sottoscrivendo in tutta autonomia, convenzioni con Enti pubblici o istituti di ricerca;
 - b) l'incremento della collezione, con particolare riferimento alle proprie specificità disciplinari e al territorio della città, della provincia e alle diverse culture e alle fasi storiche cui sono pertinenti i materiali già conservati nella Casa della Cultura, attraverso nuove acquisizioni, ricerche, catalogazioni e restauri in collaborazione con le Soprintendenze e gli altri soggetti ferme restando le competenze di ciascuno, nei termini stabiliti dalla normativa vigente;
 - c) l'edizione di cataloghi e di guide, nonché di altre pubblicazioni occasionali o periodiche.

Art. 3

Partecipazione

1. Nel rispetto dei principi di libertà di partecipazione, di pluralità dei soggetti e di parità di trattamento per tutti i cittadini europei e del mondo, sanciti oltre che dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, art. 111) anche dalla Comunità Europea (CE artt.12 e 49), la Casa della Cultura di Cinquefrondi riconosce nella comunità locale il primo pubblico di riferimento, con il quale, per la sua "prossimità" culturale e territoriale, istituisce un rapporto di interlocuzione continua e individua modalità e forme di fidelizzazione, differenziando la propria azione e i propri servizi, in base alle categorie e alle tipologie degli utenti. 2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'Amministrazione comunale in merito alle politiche dell'educazione e della formazione, nelle diverse articolazioni organizzative dell'Area "Affari Generali", la Casa della Cultura privilegia il rapporto con il pubblico dei giovani, da quello della prima infanzia a quello scolastico, offrendo servizi e attività diversamente configurati e finalizzati. All'interno di un progetto educativo e sociale coerente, promuove il senso di appartenenza e l'uso consapevole del territorio, attraverso l'educazione alla conoscenza e al rispetto del patrimonio culturale.

TITOLO II

GOVERNO, GESTIONE E PERSONALE

Art. 4

Governo e gestione

1. La Casa della cultura, a norma del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, art.101), è un Istituto di cultura la cui gestione in economia, in base all'art. 112

del D. Lgs. 267/2000 compete al Responsabile della I Ripartizione del Comune di Cinquefrondi. Svolge le proprie attività secondo gli indirizzi dettati dall'Amministrazione stessa e in sinergia con gli altri Settori e Servizi del Comune, in base alle diverse competenze e funzioni.

Art 5

Bilancio

1. Il personale opera in conformità con le norme dei Regolamenti di Contabilità e delle Entrate del Comune di Cinquefrondi e il suo bilancio fa parte del bilancio comunale.
2. Il Comune di Cinquefrondi, nella sua qualità di ente proprietario, provvede per la Casa della Cultura ad una dotazione finanziaria adeguata alla sua dimensione e alle sue funzioni, impegnandosi a stanziare nel proprio bilancio annuale, a seconda delle necessità e delle disponibilità, le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo della Casa della Cultura e all'attuazione dei suoi programmi di attività culturale.
3. La Casa della Cultura si avvale, altresì, di risorse derivanti dalla firma di accordi di programma, nonché da contributi messi a disposizione da altri enti pubblici e privati, enti morali, organizzazioni o associazioni che liberamente intendono sostenerlo finanziariamente.
4. Il personale qualificato dell'Ente, esperto nel settore, può inoltre proporre tutti gli atti necessari per il reperimento di finanziamenti ulteriori a quelli stanziati dall'ente, che permettano l'ampliamento delle collezioni, la loro valorizzazione e tutto quanto attiene al sistema museale.

Art. 6

Sponsorizzazioni e contributi

1. Enti privati, organizzazioni o associazioni che contribuiscono alla realizzazione di iniziative promosse dalla Casa della Cultura mediante l'erogazione di sovvenzioni e prestazione di beni e servizi, potranno godere di benefici pubblicitari autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'osservanza della normativa vigente.
2. L'Amministrazione comunale può attribuire la qualifica di "amico sostenitore della Casa della Cultura" a quei cultori che abbiano acquisito particolari meriti nella valorizzazione della cultura locale e a quelle persone che si siano rese benemerite per lo sviluppo e il potenziamento del museo a seguito di lasciti e/o donazioni.
3. Per le finalità di cui al precedente articolo 2, contributi finanziari possono essere concessi alla Casa della Cultura dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 7

Personale

1. La Casa della Cultura è gestita da personale qualificato nell'ambito dei servizi bibliotecari, con adeguata formazione ed esperienza nel settore, che determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività della Casa della Cultura;
2. I dipendenti addetti alla Casa della Cultura sono compresi nella dotazione organica del personale assegnato alla I Ripartizione.
3. Il Responsabile della I Ripartizione, nell'osservanza delle funzioni di indirizzo e controllo dell'organo politico dell'amministrazione comunale, ha la responsabilità principale della conduzione e realizzazione delle funzioni della Casa della Cultura e può individuare un dipendente assegnato alla propria Ripartizione quale responsabile addetto alle attività della Casa della Cultura nei modi e termini di legge e CCNL, di seguito indicato come Responsabile della Casa della Cultura.
4. In particolare il Responsabile della Casa della Cultura:
 - a) riceve in consegna, con regolare verbale, la sede, le raccolte, i materiali e le attrezzature della Casa della Cultura e i relativi inventari e ne è pienamente responsabile nei confronti dell'amministrazione comunale;
 - b) concorre alla definizione del progetto culturale, scientifico e istituzionale della Casa della Cultura ed è responsabile della sua attuazione, della gestione complessiva, della conservazione, valorizzazione, promozione e godimento pubblico dei beni culturali in essa contenuti e della ricerca scientifica ad essa connessa.
 - c) propone al Responsabile della I Ripartizione gli atti inerenti le attività della Casa della cultura.
 - d) è garante dell'attività della Casa della Cultura nei confronti dell'amministrazione comunale, dei cittadini e delle autorità di tutela, ne promuove l'immagine pubblica, e cura,

congiuntamente al Responsabile della I Ripartizione, la rappresentanza ordinaria, i rapporti con gli uffici comunali e pubblici in genere e con le altre istituzioni culturali;

- e) può proporre la stipula di convenzioni a titolo gratuito con le università ed altri centri di ricerca, nonché con organizzazioni di volontariato, enti di servizio civile, esperti: nel caso di convenzioni a titolo oneroso, il Responsabile della I Ripartizione assume l'impegno di spesa, in ragione delle compatibilità finanziarie del bilancio comunale;
- f) 8. Per il migliore svolgimento dei suoi compiti scientifici e per garantire un adeguato funzionamento della Casa della Cultura, è tenuto ad un costante aggiornamento della sua preparazione, tenuto particolarmente conto delle collezioni presenti nella struttura: a tal fine l'amministrazione favorisce le esigenze di aggiornamento professionale, in ragione delle compatibilità finanziarie di bilancio e della spesa di personale.

5. In caso di mancata individuazione di un responsabile addetto alle attività della Casa della Cultura ai sensi del precedente comma 3, le attività indicate al precedente comma competono direttamente al Responsabile della I Ripartizione.

6. E' altresì necessaria l'individuazione di un addetto alla custodia, compatibilmente con le disponibilità del personale comunale in servizio. L'Amministrazione Comunale potrà esternalizzare i servizi dando preferenza ad altri Enti o ad associazioni del territorio.

Art 8 Comitato Scientifico di supporto

E istituito, un comitato scientifico di supporto costituito da:

- 1. Responsabile della I Ripartizione o suo delegato,
- 2. Sindaco o suo delegato,
- 3. Nr. 3 figure di comprovata esperienza:

Le figure di comprovata esperienza saranno nominate tramite atto deliberativo e svolgeranno il loro incarico a titolo meramente gratuito. Possono formulare indirizzi al responsabile della I Ripartizione, proporre iniziative, partecipazione a bandi, proporre protocolli di intesa ecc.

Art. 9

Nomina e compiti dei conservatori/curatori

1. Per il singolo patrimonio o per eventi possono essere nominati dei conservatori/curatori, che presteranno la loro opera a titolo gratuito e per un tempo definito, individuati con procedura pubblica tra gli esperti dotati di adeguato curriculum, previa comunicazione anche ai competenti Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

2. Ai conservatori/curatori spettano i seguenti compiti:

- a) Inventariare e catalogare le collezioni esposte ed eventualmente in deposito.
- b) Aggiornare e rinnovare l'esposizione.
- c) Proporre e curare esposizioni temporanee e itineranti in conformità agli *standard* museali più elevati.
- d) Effettuare ricerche sui materiali delle collezioni affidate curandone l'arricchimento.
- e) Coordinare eventuali gruppi di lavoro per le attività da svolgere.

Art. 10

Direzione

1. Il Responsabile della I Ripartizione sovrintende e coordina la parte tecnica e quella amministrativo-contabile.

2. Al Responsabile della I Ripartizione sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- a) l'organizzazione delle risorse umane ed in particolare l'eventuale individuazione del Responsabile della Casa della Cultura ai sensi del precedente art. 7, comma 3;
- b) il coordinamento e l'integrazione delle attività attribuite ai diversi ruoli;
- c) l'adempimento ai provvedimenti di diretta competenza, con riferimento in particolare alla gestione del personale;
- d) la responsabilità generale e il coordinamento delle azioni di valorizzazione, didattiche e educative atte a favorire e a diffondere la conoscenza e la fruizione pubblica dei propri beni.

Titolo III

Patrimonio, Monitoraggio, Attività

Art 11

Patrimonio

Il patrimonio della Casa della Cultura è costituito dai beni immobili, mobili e dal seguente patrimonio:

- 1) Il **Fondo musicale** “Carlo Creazzo” rappresenta, sicuramente, un patrimonio storico- artistico notevole, non solo per la presenza di musica sacra e bandistica ma, anche di musica da camera e sinfonica. Un fondo ricco di manoscritti appartenenti al repertorio della scuola napoletana anche del settecento, ma che conta pure, opere di autori noti al grande pubblico come ad esempio Verdi, Bellini ed altri. Degna di nota anche la presenza di varie composizioni musicali di autori locali conosciuti che rende tale fondo unico in Calabria ribaltando l’idea che le fonti musicali calabresi siano esigue e modeste.
- 2) Il **Fondo storico “Pasquale Creazzo”** (1875-1963), donato dagli eredi al Comune di Cinquefrondi in data 8 marzo 2016, è costituito da libri, corrispondenza, documenti personali, foto ed altro materiale cartaceo raccolto dal Creazzo nel corso della sua attività di poeta, scrittore, politico, studioso, e collaboratore della Soprintendenza Antichità e Belle Arti della Calabria. La sua consistenza deve essere ancora valutata appieno, perché è in corso la schedatura, ma può prevedersi forfettariamente costituita da circa 500 libri e riviste, circa un centinaio di materiali relativi alle tradizioni popolari che in parte sono in mostra permanente nei locali della Casa della Cultura dedicati all’esposizione del fondo; oltre a circa 50 faldoni di documenti (lettere e altro materiale cartaceo).
- 3) Il **Fondo “Raffaele e Tullio Tropeano”** è costituito da oltre diecimila fotografie scattate dai due fotografi, padre e figlio, in un arco temporale che va dal 1930 al 1985. I soggetti delle numerose fotografie del fondo sono, tra gli altri: matrimoni, ritratti utilizzabili per documenti, funerali, paesaggi, spazi urbani, comizi ed eventi politici, foto di famiglia da mandare ai parenti emigrati e molti altri eventi importanti e fatti storici che hanno interessato la comunità di Cinquefrondi, paese che si affaccia sulla piana di Gioia Tauro. L’amministrazione comunale intende intraprendere percorsi di collaborazione con le Università per un preliminare lavoro di analisi e conoscenza dei documenti, nel tentativo di effettuare una ricostruzione storica ed etnografica di alcuni aspetti della comunità cinquefrondese.
- 4) La **Collezione archeologica** raccoglie il materiale dato in deposito dall’allora Soprintendenza archeologica della Calabria, provenienti da varie ricognizioni effettuate nell’area della villa romana rinvenuta in contrada Mafalda.

Il suddetto patrimonio non potrà avere altra collocazione senza il preventivo parere delle competenti Soprintendenze.

Art. 12

Monitoraggio e controllo delle condizioni ambientali

1. La Casa della Cultura garantisce un’adeguata tutela e conservazione delle collezioni e dei singoli oggetti, con lo scopo di assicurarne la trasmissione alle generazioni future nelle migliori condizioni di integrità.
2. La cura delle collezioni deve fondarsi su un’idonea politica di prevenzione, che assicuri adeguate condizioni ambientali, una costante ed efficace manutenzione dei locali, specifiche misure di protezione dai rischi, una regolare verifica dei loro standard di conservazione, tempestivi interventi atti ad assicurare l’integrità, idonee misure di sicurezza tanto degli oggetti o delle opere esposte quanto di quelle conservate nei depositi o in corso di trasporto.

Art. 13

Restauro

1. Il restauro del materiale delle collezioni della Casa della Cultura, che può essere anche oggetto di preventivi, accordi programmatici con lo Stato e altri enti pubblici e privati, avviene, previa autorizzazione formale della competente soprintendenza, sotto la diretta sorveglianza della direzione e nell’osservanza della normativa vigente.

2. Gli interventi di restauro, archiviazione, librari, archeologici ecc. sui beni ivi conservati sono programmati dalla Casa della Cultura sulla base di una scheda conservativa, opportunamente compilata per ogni oggetto custodito, e dello studio scientifico del manufatto, e devono essere eseguiti da restauratori professionisti, in conformità con la normativa vigente e secondo le metodologie E direttive tecnico- scientifiche previste dal Ministero dei beni culturali.
3. Nei limiti del possibile queste operazioni devono essere compiute nella sede della Casa della Cultura.
4. La documentazione relativa ai restauri va allegata a ciascuna scheda del catalogo scientifico.

Art. 14

Catalogazione, studio e ricerca

1. Il patrimonio culturale presente nella Casa della Cultura di proprietà comunale è oggetto di specifiche campagne di catalogazione ed inventariazione per tipologie di beni, collezioni e provenienze, realizzate in conformità di quanto stabilito nel *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs n. 42 del 22.01.2004), riguardo alle metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso e elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali .
2. Ai fini della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, la consultazione delle schede di catalogo, è resa disponibile al pubblico in forme diverse e solo relativamente ai dati non pregiudiziali alla sicurezza dei beni.
3. Sono oggetto di ricerche e studi promossi dalla Casa della Cultura, in collaborazione con musei e istituzioni culturali, con le università e con altri soggetti pubblici e privati, le raccolte comunali, le discipline di riferimento delle categorie di beni conservati . I risultati acquisiti sono resi accessibili al pubblico nelle forme più opportune, usando tutti gli strumenti e i mezzi disponibili, fatti salvi i diritti morali e economici esistenti e l'eventuale carattere riservato per motivi di sicurezza.

Art. 15

Acquisizione e incremento

1. La Casa della Cultura persegue specifiche politiche di incremento delle raccolte, attraverso acquisti, donazioni, lasciti, depositi, comodati, usucapione, allo scopo di ampliare il patrimonio culturale reso disponibile al pubblico.

Art. 16

Inalienabilità delle raccolte

1. In conformità con le norme nazionali e regionali, il patrimonio artistico di proprietà comunale e i materiali documentari che ne integrano la conoscenza sono, in via generale, inalienabili.
2. Possono essere previsti, in deroga al comma precedente, casi di permuta e scambi fra musei, biblioteche motivati in base a criteri di legittimità e opportunità (tecnico-conservative, di pertinenza storica etc.), regolati da appositi protocolli d'intesa.

Art. 17

Accreditamento

1. L'Amministrazione comunale ed il personale individuato operano per assicurare alla Casa della Cultura il mantenimento nel tempo di tale sistema di qualità e riconoscono la validità, ai fini del progressivo miglioramento e della crescita dei servizi, dei metodi di controllo interno della qualità e di eventuali programmi di certificazione e procedure di accreditamento a cui si volesse e/o dovesse addivenire da parte di agenzie specializzate regionali, nazionali e internazionali.

Titolo IV

Servizi al pubblico

Art. 18

Orari di apertura e modalità di visita

1. L'amministrazione comunale, mediante l'impegno del personale preposto, garantisce l'apertura al pubblico della Casa della Cultura con orario stabilito dal Responsabile della I Ripartizione d'intesa con l'amministrazione stessa, modificabile anche in base alle stagioni e alle esigenze particolari.
2. Gli orari di apertura devono essere comunicati in modo chiaro all'esterno.
3. I visitatori sono tenuti al rispetto degli oggetti esposti e dei locali della Casa della Cultura; devono depositare all'ingresso ombrelli e qualsiasi oggetto che possa risultare ingombrante.
4. Nelle sale espositive deve essere mantenuto il silenzio e il comportamento dei visitatori non deve arrecare danni agli oggetti o disturbo agli altri utenti.
5. È vietato toccare gli oggetti e le opere esposte.
6. È vietato fumare e assumere cibi e bevande.
7. È vietato l'ingresso agli animali.
8. Il personale è obbligato a far osservare i divieti predetti.
9. La visita da parte di comitive particolarmente numerose avverrà per gruppi scaglionati, secondo le indicazioni del personale di custodia, per consentirne una sufficiente sorveglianza.

Art. 19

Volontariato

1. La Casa della Cultura sostiene e favorisce la formazione di associazioni collaterali, di volontariato e senza fini di lucro, i cui scopi statutari siano esplicitamente in linea con la missione dichiarata nel presente Regolamento.
2. Allo scopo di ampliare e stabilizzare il bacino di utenza, di coinvolgere più soggetti nelle fasi organizzative degli eventi e di sostenere la Casa della Cultura nella ricerca degli sponsor, con gli associati sono mantenuti rapporti continui e regolari.

Art. 20

Inventari

1. L'inventario degli oggetti, con l'obiettivo qualitativo di monitorare la consistenza del patrimonio museale, avviene attraverso:
 - a) i registri generali degli ingressi e delle uscite, dove deve essere immediatamente registrato cronologicamente e documentato, con i principali dati di riconoscimento, la provenienza e origine, nonché le condizioni in cui è stato preso in carico dalla Casa della Cultura, qualsiasi materiale, comunale, statale o privato che entra per acquisto, per donazione, lascito o per qualsiasi altra causa. In essi devono essere annotate anche tutte le eventuali uscite temporanee o definitive dei beni conservati. Ogni spostamento, anche temporaneo, dei beni della Casa della Cultura necessita del previo rilascio di autorizzazione della competente soprintendenza, in conformità delle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio;
 - b) gli inventari per collezioni. In essi, di ogni oggetto, con numerazione progressiva che non può essere cambiata, vengono riportati:
 - il numero d'inventario;
 - il numero di catalogo dell'Ente;
 - la data d'ingresso;
 - la provenienza e le modalità di acquisizione;
 - la descrizione dell'oggetto;
 - la località della raccolta, l'età geologica, il nome del giacimento e il nome del donatore (per i materiali naturalistici);
 - l'attribuzione (per i materiali archeologici, storici, artistici ed etnografici);
 - il materiale e le misure;
 - la quantità dei pezzi (quando si tratta di più frammenti raggruppabili sotto un'unica voce);
 - la collocazione provvisoria e la collocazione definitiva;
 - c) il catalogo scientifico, costituito da schede di catalogazione informatizzate distinte secondo tipologie specifiche delle singole collezioni, redatte secondo le norme stabilite dall'Istituto

- Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e corredate di documentazione fotografica e/o grafica in numero sufficiente ad individuare ogni oggetto catalogato nella sua interezza;
- d) lo schedario topografico delle collezioni per il rapido controllo e il reperimento degli oggetti.
3. Gli inventari saranno trasmessi in copia alla competente soprintendenza e al centro di documentazione regionale in base agli indirizzi del sistema informativo generale del catalogo, secondo quanto espresso nel protocollo d'intesa tra Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni.
 4. I dati sulle collezioni devono essere continuamente aggiornati e arricchiti.
 5. La catalogazione deve essere realizzata secondo gli standard catalografici dell'ICCD, in collaborazione con le soprintendenze ed effettuata da personale specializzato.
 6. Gli inventari sono consultabili da parte del pubblico, esclusivamente per motivi di studio, con l'autorizzazione del Responsabile della I Ripartizione e alla presenza di personale dalla stessa incaricato, sentito il parere delle competenti soprintendenze per i beni di proprietà statale in deposito presso la Casa della Cultura.

Art. 21

Acquisizioni

1. E' favorito l'incremento delle collezioni che può avvenire attraverso acquisti, donazioni, lasciti, depositi, comodati, ecc., allo scopo di ampliare il patrimonio culturale disponibile al pubblico, nel rispetto delle norme vigenti e degli accordi e codici di comportamento internazionali e attraverso modalità di controllo in merito alle procedure di incremento.
2. In particolare gli oggetti devono essere acquisiti coerentemente con le linee della politica culturale stabilita per la Casa della Cultura, e sempre dopo un attento esame che tenga conto dell'interesse degli oggetti in questione, di cui deve essere sempre documentata la legittima provenienza.
3. Per quanto riguarda i depositi, quello di materiali di proprietà dell' Ente viene regolato da apposita convenzione da stipulare tra la soprintendenza competente e l'amministrazione comunale. Per quello di materiali non appartenenti al demanio statale, il depositante ne conserva la proprietà ma non potrà ritirarli se non al termine concordato.
4. Il comune ha verso i depositanti i soli obblighi e diritti determinati dal codice civile sul deposito volontario.
5. Sono ammessi depositi di carattere giudiziario da parte dello Stato.
6. I doni e i legati non possono essere accettati se non quando siano in conformità con la politica di raccolta e di esposizione stabilita dalla Casa della Cultura.
7. Le offerte presentate sotto determinati vincoli devono essere rifiutate se le condizioni poste sono giudicate contrarie agli interessi a lungo termine della Casa della Cultura e del suo pubblico e della sua politica culturale.
8. Di ogni oggetto acquisito verrà riportata l'indicazione sul registro generale d'inventario e sarà compilata una scheda corredata di fotografia, Sarà inoltre tenuto un indice a scheda dei nomi dei donatori con riferimento al registro d'inventario.
9. Di ogni oggetto acquisito verrà riportata l'indicazione sul registro generale d'inventario e sarà compilata una scheda corredata di fotografia. Sarà inoltre tenuto un indice a scheda dei nomi dei donatori con riferimento al registro d'inventario.

Art. 22

Alienazioni

1. Le collezioni sono inalienabili.
2. L'alienazione o cessione o rimozione di qualsiasi oggetto di interesse storico, artistico, archeologico o naturalistico di proprietà comunale è ammessa esclusivamente per motivi di ordine eccezionale e dopo una rigorosa e circostanziata valutazione sulla sua opportunità e necessità e sempre nell'osservanza di quanto stabilito negli artt. 53 e 54 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs n. 42 del 22.01.2004)

Art. 23

Riprese fotografiche e video

1. Il permesso di fotografare e filmare oggetti e opere d'arte nella Casa della Cultura, a scopo professionale e commerciale, può essere concesso dal Responsabile della I Ripartizione dietro presentazione di domanda scritta ed eventuale pagamento di canone o corrispettivo di concessione, in conformità degli articoli 108 e 109 del codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. È altresì dovuto almeno un esemplare della pubblicazione quando le riproduzioni siano utilizzate in modo da costituire editorialmente parte sostanziale.
3. Chiunque riproduca a stampa, in copie fotografiche e in filmati, materiali della Casa della Cultura si impegna per ciò stesso ad indicare, sotto la riproduzione, l'appartenenza dell'originale alla Casa della Cultura stessa e al Comune di Cinquefrondi.
4. A chi non ottempera alle suddette disposizioni sarà negato il permesso di ulteriori riprese, salve sempre le azioni da far valere in sede amministrativa e giudiziaria.
5. Il permesso di riprese sarà negato quando per il cattivo stato di conservazione possa derivarne danno all'oggetto.
6. I turisti muniti di macchina fotografica o videocamera portatile, senza particolari attrezzature, potranno eseguire fotografie nella Casa della Cultura con le limitazioni che la direzione riterrà di dover apportare in base a ragioni di ordine tecnico.

Art. 24

Copie

1. L'Amministrazione comunale potrà consentire ad artisti ed artigiani di eseguire copie di oggetti anche a scopo di commercio, a condizione che le copie stesse siano di dimensioni notevolmente diverse da quelle dell'originale e che siano contrassegnate con la parola «copia» impressa con apposito timbro indelebile.
2. Per gli oggetti di proprietà dell'Ente è obbligatorio richiedere l'autorizzazione della soprintendenza competente.
3. Nel caso di artisti viventi occorre il consenso degli autori.
4. Chiunque richiede di essere ammesso a copiare, dovrà comprovare la propria perizia ai sensi della normativa vigente.
5. Agli ammessi a copiare è proibito di rimuovere le opere dal loro posto, trarre lucidi, applicare reticolati, accostare spatole e pennelli per mettere a confronto le tinte.
6. È assolutamente vietato ai copisti di esporre e mettere in vendita nei locali della Casa della Cultura le loro opere. Chi compie tali atti verrà privato per sempre del permesso di copiare.
7. L'autorizzazione dovrà essere richiesta formalmente al Responsabile della I Ripartizione.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 25

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di servizio museale e dei beni soggetti a tutela ed al codice di deontologia professionale adottato dall'International Council of Museums (ICOM).
2. Copia del presente regolamento dovrà restare sempre affissa presso la Casa della Cultura.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunale contrarie o incompatibili con il presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività dell'approvazione.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.